

AVVISO AI SOCI

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si informano i Sig.ri Soci che la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in prima convocazione per il giorno **30 aprile 2023**, sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, in base a quanto previsto nel Regolamento assembleare ed elettorale, per il prossimo triennio 2023 – 2026.

MODALITÀ DI CANDIDATURA E REQUISITI DEI CANDIDATI

All'elezione delle Cariche Sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) si procede sulla base di candidature che possono essere presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione;
- b) da un numero minimo di 20 (venti) Soci.

Le proposte di candidatura devono essere presentate utilizzando i moduli a tal fine predisposti, conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale, che sono disponibili presso il Servizio Segreteria di Direzione della Banca in Corso Italia nr. 80 a Cortina d'Ampezzo (BL) e pubblicati sul sito Internet istituzionale www.cortinabanca.it.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

A pena di inammissibilità:

- a) l'elenco dei candidati deve essere depositato presso la sede della Società **almeno 60 (sessanta) giorni** prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- b) ogni socio potrà sottoscrivere la candidatura di un solo Socio autocandidato;
- c) i soci candidati ad una Carica Sociale non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
- d) l'elenco, per ambiti territoriali in caso di amministratori, deve contenere un numero di candidati possibilmente superiore al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata, aumentato della metà, fermo restando che ai fini dell'ammissibilità dell'elenco non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito dell'elenco;

- e) i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 del Regolamento assembleare ed elettorale.

Ciascun candidato con la sottoscrizione della propria candidatura, dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa;
- g) per i candidati alla carica di amministratore l'autocertificazione della propria residenza e del Comune dove viene svolta l'attività in via continuativa per determinare l'ambito territoriale per il quale si candida.

Le proposte di candidatura dovranno essere corredate con i seguenti documenti (per ciascun candidato):

- a) *curriculum vitae* (redatto sul modello predisposto dalla Banca);
- b) copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- c) certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 (tre) mesi;
- d) certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a 3 (tre) mesi;
- e) informativa e consenso al trattamento dei dati personali (redatti sul modello predisposto dalla Banca);
- f) per i candidati alla carica di Amministratore, autocertificazione della propria residenza e del Comune dove viene svolta l'attività in via continuativa per determinare l'ambito territoriale per il quale si candida (redatta sul modello predisposto dalla Banca).

L'elenco deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità alla composizione qualitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale (salvo per quanto previsto riguardo agli ambiti territoriali in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal Consiglio uscente, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

I moduli contenenti le proposte di candidatura devono essere autenticati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o da un Notaio, ovvero dagli Amministratori o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso le Filiali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione elettorale, che verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, in conformità all'art. 25.1 del Regolamento assembleare ed elettorale, accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale, dal Regolamento assembleare ed elettorale della Banca e dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in apposita relazione che sarà trasmessa alla Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., nel rispetto delle procedure dalla stessa definite.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile (art. 26 del Testo Unico Bancario; Circolare Banca d'Italia n. 285/13; Decreto Ministeriale n. 169/2020), dallo Statuto sociale (vedasi art. 34 per i componenti del Consiglio di Amministrazione; art. 45 per i componenti del Collegio Sindacale) e dal Regolamento assembleare ed elettorale (art. 29).

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni sopra riportate sono considerate come non presentate.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE

L'art. 34.1 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 (sette) Amministratori eletti di norma dall'Assemblea fra i Soci. Il "*Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliata*", determina il numero effettivo dei componenti, sulla base dell'attuale classe dimensionale della BCC, data dalla somma del totale crediti verso la clientela e totale raccolta diretta riferiti al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE

In tema di composizione e nomina degli Organi sociali, la Circolare Banca d'Italia n. 285/13 e il "*Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliata*" prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali Comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei Comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e

perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;

- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati; essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità degli Amministratori devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca.

Con riferimento ai singoli esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;
- garantire un'adeguata rappresentatività delle diverse categorie dei soci;
- alimentare il confronto e la dialettica interna;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportate efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

La descrizione dei requisiti attesi in materia di:

- professionalità e competenza;
- onorabilità e correttezza;
- incompatibilità di cariche;
- indipendenza di giudizio;
- disponibilità di tempo;
- adeguata composizione collettiva degli Organi;
- formazione;

è riportata in dettaglio nel *“Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliate”*, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e recepito dal Consiglio di Amministrazione di questa Banca.

I Soci sono invitati alla consultazione del documento, preventivamente alla candidatura.

Lo Statuto sociale, il Regolamento assembleare ed elettorale ed il *“Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliate”* sono disponibili presso il Servizio Segreteria di Direzione della Banca, cui ogni Socio può rivolgersi per prenderne visione o ottenerne copia e sono altresì consultabili e scaricabili dal sito Internet istituzionale www.cortinabanca.it.

Il Consiglio di Amministrazione, ha individuato le seguenti specificità in ordine alla composizione quali-quantitativa ottimale:

quanto alla composizione quantitativa

- premesso che l'art. 34.1 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 (sette) Amministratori eletti di norma dall'Assemblea fra i soci, valuta che il numero degli Amministratori sia congruo ed in linea con le indicazioni del *“Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliata”*;

quanto alla composizione qualitativa

- attenendosi alle raccomandazioni del *“Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliata”* conviene che in Consiglio di Amministrazione:

- debbano essere rappresentate le principali categorie economiche di cui la base sociale si compone, vale a dire: privati, agricoltori, artigiani, operai, commercianti, albergatori, piccoli e medi imprenditori in forma di ditta individuale o societaria, liberi professionisti;
- debbano essere presenti soggetti che rappresentino le comunità locali ove sono ubicati gli sportelli della Banca e come previsto dall'art. 24.7 del Regolamento assembleare ed elettorale, che si riporta di seguito:

“24.7. In caso di elezione dell'intero consiglio di amministrazione:

- 5 membri dello stesso sono eletti in assemblea tra i soci residenti od operanti nei Comuni di Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Rocca Pietore, Alleghe, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Selva di Cadore, Val di Zoldo, Zoppè, Falcade, Canale d'Agordo, Vallada Agordina, San Tomaso Agordino, Taibon Agordino, Soraga, Pozza di Fassa e Canazei, Dobbiaco, Braies, Marebbe e Badia;

- 1 membro è eletto in assemblea tra i soci residenti od operanti nei Comuni di Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Perarolo di Cadore, Cibiana di Cadore, Ospitale di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore e Auronzo di Cadore;

- 1 membro è eletto in assemblea tra i soci residenti od operanti nei Comuni di Ponte nelle Alpi, Belluno, Limana, Sedico, Agordo, La Valle Agordina, Longarone, Soverzene, Alpago e Cimolais, Vittorio Veneto, Chies d'Alpago, Claut, Erto e Casso, Fregona, Tambre.”

- debbano essere presenti soggetti che abbiano una preparazione professionale pari o superiore al Diploma di Scuola Superiore, al fine di riuscire a svolgere con consapevolezza il ruolo ed assumere le relative decisioni;
- debbano essere rappresentate professionalità in settori diversificati e con competenze diffuse in modo da:
 - consentire di accrescere il livello di conoscenze e la professionalità stessa degli Amministratori;
 - alimentare il confronto e la dialettica interna, nonché favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni;
 - contribuire, assicurare e supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;

- tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca;
 - debbano essere presenti soggetti che presentino un adeguato grado di diversificazione in termini di esperienze, di età ed in particolare di genere. In merito alla rappresentatività di genere è infatti fatto obbligo, ai sensi di quanto previsto dal recente aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario delle banche di cui alla Circolare n. 285/2013, di assicurare che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 20% dei componenti dell'organo;
 - debbano essere presenti soggetti che devono avere possibilità di dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento dell'incarico ed alla formazione permanente necessaria ad una consapevole e continua assunzione dell'incarico;
- conferma che gli Amministratori devono essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal Codice Civile, dall'articolo 26 del TUB, dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, dal Decreto Ministeriale n. 169/2020, dallo Statuto sociale, dal *"Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliate"* e nel rispetto del Regolamento assembleare ed elettorale (art. 29).

Cortina d'Ampezzo, 19.01.2023